Scheda 8 – GLI ACQUISITI DI MEZZI DI TRASPORTO

Quanto già detto in tema di mezzi di trasporto nuovi o considerati come nuovi di fabbrica, vale anche per gli acquisti di mezzi di trasporto ceduti da residenti sammarinesi a residenti italiani i quali, in generale, per immatricolarli devono preventivamente assolvere l'imposta calcolata applicando la percentuale prevista per quel mezzo sul suo prezzo di vendita.

Ad ogni modo è importante ricordare come per individuare i mezzi di trasporto l'art. 14 del decreto del 21 giugno 2021, richiama specificatamente i criteri contenuti nell'art. 38, comma 4, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331; pertanto, sono assoggettati alle disposizioni in esame i seguenti mezzi di trasporto: "*le imbarcazioni di lunghezza superiore a 7,5 metri, gli aeromobili con peso totale al decollo superiore a 1.550 kg, e i veicoli con motore di cilindrata superiore a 48 cc. o potenza superiore a 7,2 Kw, destinati al trasporto di persone o cose, esclusi le imbarcazioni destinate all'esercizio di attività commerciali o della pesca o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare e gli aeromobili di cui all'articolo 8-bis, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*".

Non solo, il citato art. 38 prevede che i mezzi di trasporto siano considerati "usati" alla contemporanea sussistenza di due condizioni.

La prima condizione prevede che i mezzi abbiano navigato per oltre 100 ore o volato per oltre 40 ore, ovvero abbiano percorso oltre 6.000 chilometri, mentre la seconda consiste nell'avere superato un determinato lasso di tempo dalla differenza tra la data di cessione e la data in cui il mezzo è stato iscritto in pubblici registri o altri provvedimenti equipollenti. Precisamente devono essere decorsi tre mesi per imbarcazioni o aeromobili, ovvero sei mesi per veicoli a motore.

In assenza delle due condizioni o in presenza di una sola (ad esempio veicoli immatricolati da più di sei mesi, ma che hanno percorso meno di 6.000 chilometri) i mezzi di trasporto sono considerati come nuovi e, pertanto, quando sono ceduti da operatori italiani e sono immatricolati nei registri della Repubblica di San Marino scontano sempre l'imposta sulle importazioni indipendentemente dal fatto che l'acquirente sia un operatore economico o un privato.

Ciò premesso e tornado all'importazione di veicoli in Italia da San Marino si rileva come nel caso in cui il cedente e l'acquirente siano entrambi operatori economici potrà essere utilizzato indifferentemente il sistema dell'IVA prepagata ovvero la procedura dell'autofatturazione e doppia registrazione così come indicato all'art 14 del decreto ministeriale del 21 giugno 2021.

Diversamente, quando l'acquirente è un privato, l'imposta deve essere assolta effettuando, entro trenta giorni dall'acquisto e comunque prima dell'immatricolazione, il versamento tramite il mod F24 (codice tributo 6099), al concessionario della riscossione o una banca abilitata.

Per l'acquisto di mezzi di trasporto usati, l'imposta è invece dovuta soltanto se il cedente sammarinese e l'acquirente italiano sono operatori economici.

Dunque, i privati che acquistano mezzi di trasporto da considerarsi usati presso operatori sammarinesi non devono versare l'imposta.

Per quanto attiene gli adempimenti si evidenzia come nelle transazioni italo sammarinesi aventi ad oggetto mezzi di trasporto non deve esser utilizzato il modello F 24 – IVA immatricolazione auto UE.

Sempre sotto questo profilo si segnala come, in generale, nel caso in cui l'imposta sia dovuta, i rivenditori sammarinesi applicano in genere il sistema dell'IVA prepagata secondo la procedura prevista dal regolamento del 21 giugno 2021.

Si tratta di un obbligo stabilito unilateralmente da parte delle autorità sammarinesi che impongono alla pressoché totalità di questo tipo di transazioni la procedura con addebito d'imposta.

Da ultimo si rileva come gli acquisti di mezzi di trasporto usati presso privati sammarinesi da parte di operatori economici italiani nella successiva cessione non sono soggetti al cosiddetto regime del margine di cui agli artt. 36 e seguenti del D.L. n. 41 del 23 febbraio del 1995.

Mezzo di trasporto	Acquirente italiano	Iva regime
Nuovo o come nuovo di fabbrica	Qualsiasi soggetto	Operazione soggetta ad IVA (1)
Usato	Operatore economico	Operazione soggetta ad iva – se il cedente sammarinese è un operatore
		Operazione non soggetta ad iva – se il cedente sammarinese è un privato
	Privato	Operazione fuori campo IVA
(1) Nel caso l'acquirente sia un privato e il cedente sammarinese abbia emesso la fattura senza addebito di IVA l'imposta deve essere assolta ugualmente dall'acquirente mediante versamento del tributo calcolato sul prezzo di vendita presso il concessionario o istituto di credito con il modello F24		

Da ultimo si ritiene importante affrontare il problema delle imbarcazioni e dei velivoli immatricolati nei pubblici registri di San Marino che avendo superato il periodo di stazionamento consentito di ammissione temporanea (sei mesi per i mezzi di trasporto aerei ad uso privato e diciotto mesi per i mezzi di trasporto marittimi e fluviali ad uso privato) devono essere importati in Italia.

A tale riguardo, si ritiene che laddove i citati mezzi di trasporto siano di proprietà di privati residenti a San Marino, l'imposta non sia dovuta, così come del resto accade quando il mezzo è usato ed è ceduto da un privato sammarinese ad un residente in Italia.

Diverso è il caso in cui proprietario dell'imbarcazione da immatricolare in Italia è un operatore economico sammarinese.

In questa ipotesi, l'operatore economico deve nominare un proprio rappresentante fiscale in Italia, grazie al quale può assolvere l'imposta tramite il meccanismo dell'inversione contabile, secondo le disposizioni contenute nel decreto del 21 giugno 2021.